



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. Roberto Aponte	Presidente
Dott. Mariapia Parisi	Consigliere
Dott. Paola Montanari	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. del
ruolo generale dell'anno 2015

promossa da

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui
uffici in Bologna, Via Guido Reni n. 4, è per legge domiciliato
Appellante

contro

rappresentato e difeso dall'**Avv.to Livio Cancelliere** per procura
posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel
giudizio d'appello

Appellato



**e con l'intervento della Procura Generale presso la Corte
d'Appello**

In punto a: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 12-2-2015 nel procedimento n. /2014 R.G.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per il Ministero dell'Interno: come da atto di citazione nel giudizio d'appello

Conclusioni per come da comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d'appello

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Paola Montanari; viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti all'udienza del 26-1-2016, letti ed esaminati atti e documenti del processo, ha così deciso.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 11-4-2014, , nato a (Costa d'Avorio) il impugnava dinanzi al Tribunale di Bologna la decisione emessa il 4-3-2014 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino - Sezione distaccata di Bologna - che negava il riconoscimento della protezione internazionale.

Con ordinanza del 5-2-2015 il Tribunale adito riconosceva a la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 251/2007.

Il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso tale decisione chiedendo la riforma del provvedimento impugnato.



Con atto del 15-9-2015 interveniva in giudizio la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, concludendo per l'accoglimento dell'appello.

All'udienza del 26-1-2016 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

§§

L'appellante ha dedotto che l'ordinanza impugnata si fonda sulle condizioni generali del Mali, prive di collegamento con la situazione del ricorrente.

L'appello è infondato.

Come è noto, il concetto di protezione internazionale è stato introdotto nell'ordinamento dell'Unione Europea dalla Direttiva n. 2004/83/CE adottata a Lussemburgo il 29-4-2004, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

L'obiettivo principale della direttiva era quello di garantire un livello minimo di protezione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione, facendo propria la definizione di "rifugiato" contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* dei rifugiati e prevedendo una forma complementare di protezione, la c.d. protezione sussidiaria, per le ipotesi in cui il richiedente sia privo dei requisiti per essere ammesso alla protezione convenzionale, ma sia ugualmente meritevole di protezione ai sensi della normativa internazionale.

Il D. Lgs. n. 251/2007 ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva in esame prevedendo: 1) per lo *status* di rifugiato, l'accertamento di un fondato timore che lo straniero subisca atti di persecuzione "per motivi di



razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica" (articoli 7 e 8 D. Lgs. n. 251/2007); 2) per la protezione c.d. sussidiaria, l'accertamento che lo straniero, pur non possedendo i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, correrebbe un rischio effettivo di subire o un grave danno, nell'accezione declinata dall'art. 14 (che considera tale la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, la tortura o altro trattamento inumano o degradante, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale) (art. 14 lett. a), b) e c)).

L'attuale sistema di protezione internazionale dello straniero prevede, poi, la tutela residuale di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008, per i casi in cui sussistano gravi motivi di carattere umanitario.

Afferma la Suprema Corte che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione dei tre menzionati istituti (*status* di rifugiato, protezione sussidiaria e permesso di soggiorno per ragioni umanitarie), senza alcun margine per la diretta applicazione dell'art. 10, comma 3 Cost. (cfr. Cass. civ. ordinanze nn. 10686/2012 e 563/2013).

In ogni caso, il riconoscimento della protezione internazionale si fonda su un dovere di reciproca collaborazione tra lo Stato che concede il beneficio e il richiedente al quale è domandato di compiere "ogni ragionevole sforzo" per circostanziare la propria domanda e di presentare, appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la richiesta, fornendo idonea spiegazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (cfr. art. 3 D. Lgs. n. 251/2007).



Quanto, poi, alle dichiarazioni del richiedente non suffragate da riscontri probatori, in ordine alla situazione di rischio per la propria vita od incolumità fisica, l'art. 3, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), pone indici legali di affidabilità.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che la citata norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE costituisce, unitamente all'art. 8 del D. Lgs. n. 25/2008, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul Giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.

Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero e non suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano la valutazione di affidabilità fondata sui citati criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese.

Si tratta, in sintesi, di uno scrutinio fondato su criteri tipizzati dalla norma e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del richiedente, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (cfr. Cass. Civ. sez. IV, 4-4-2013 n. 8282).



Le dichiarazioni rese da [redacted] superano positivamente tale scrutinio.

Davanti alla Commissione Territoriale [redacted] ha infatti dichiarato: di essere nato in Costa d'Avorio, ad [redacted] da genitori di nazionalità maliana; di essere di etnia Bambara e di religione musulmana; di essersi trasferito in Mali all'età di cinque anni con la sua famiglia d'origine (nella capitale Bamako, nella regione Sud del Paese); di aver là frequentato la scuola primaria per sette anni, ma di essere poi stato avviato dal padre al lavoro di sartoria; di avere svolto l'attività di apprendista sarto per tanti anni, finché nel 2008 non gli è stata offerta la possibilità di lavorare presso un sarto che aveva rapporti con l'estero; di essersi dunque recato presso l'ambasciata del Mali in Costa d'Avorio al fine di ottenere il rilascio di un passaporto maliano per poter svolgere tale attività lavorativa; di essersi sposato nel 2008 e di avere due figli; di essersi trasferito a Timbuctu (nella zona Nord del Mali) nel 2010 con la moglie e i figli; di avere là lavorato come sarto fino a che non è scoppiata la guerra nel 2013, mentre la famiglia era tornata a Bamako nel 2012 agli inizi degli scontri; di non poter raggiungere la famiglia nel Sud del Paese per il pericolo di essere visto come spia e terrorista, in quanto proveniente dal Nord; di aver già subito percosse e minacce per la propria vita da parte di aderenti alla Charia; di essere partito da Timbuctu nel mese di gennaio 2013, di essere giunto in Mauritania a bordo di un camion, di essere rimasto là per tre mesi, di essere poi giunto in Marocco (Casablanca) in autobus, di aver pagato 1000 euro a un signore che lo avrebbe aiutato a raggiungere l'Italia in aereo; di essere arrivato a Bologna il 4-9-2013 e di aver fatto richiesta di protezione internazionale.



Il primo Giudice ha ritenuto il racconto del vissuto del ricorrente complessivamente connesso e plausibile rispetto alla realtà storica e politica del Mali decidendo, poi, in relazione al fatto che tale Paese è segnato da un conflitto armato e da situazioni di violenza generalizzati, ancorchè prevalenti nel Nord del paese.

Concorda questa Corte sulla valutazione di attendibilità del ricorrente sia per la generale coerenza del racconto, sia per il possesso da parte dello stesso di un passaporto rilasciato a Bamako dalle autorità del Mali, documento la cui autenticità non è da alcuno posta in dubbio.

La comprovata provenienza dal Mali del ricorrente giustifica uno scrutinio della richiesta di protezione internazionale con riferimento alla situazione di tale Paese.

Come più volte sostenuto dalla Suprema Corte, ai fini del riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria, l'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007 pone a carico dell'autorità decidente l'obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta sulle condizioni generali del Paese d'origine (cfr. Cass. civ. sez. VI, sent. n. 7333 del 10-4-2015).

La situazione attuale del Mali giustifica il riconoscimento della protezione concessa dal primo Giudice.

Il conflitto armato e gli atti terroristici, un tempo limitati alla zona Nord del Paese, si sono estesi anche al Sud, dove si trova la capitale Bamako e dove anche di recente sono avvenuti atti terroristici (cfr. sito "Viaggiare Sicuri", del Ministero degli Esteri, che riporta di attentati nella capitale Bamako del marzo 2016, nella città di Timbuctu nel febbraio 2016 e sempre nella capitale nel novembre 2015) cosicchè può affermarsi che l'intero



Paese è interessato da una situazione di violenza che giustifica la concessione della richiesta protezione. Correttamente il primo Giudice, richiamando i principi in proposito espressi dalla Corte di Giustizia della CE nella pronuncia n. 465/2009, ha ritenuto che il principio della c.d. personalizzazione o individualità della minaccia non sia subordinato alla condizione che il richiedente fornisca la prova di esserne interessato in modo specifico a motivo della situazione personale in quanto l'esistenza della minaccia può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso e dal quale dedurre che il rientro nel paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del ricorrente (cfr. anche Cass. civ. ordinanza 16202/2015).

L'appello va, pertanto, rigettato.

La natura della controversia nonché le difficoltà interpretative degli istituti e dell'onere probatorio che essa involge costituiscono un giusto motivo per integralmente compensare tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Poichè l'appello è stato proposto da parte istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo unificato mediante il meccanismo della prenotazione a debito, non occorre dare atto, nei suoi confronti, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 (Cass. 1473/2014 n. 5955).

PQM

LA CORTE



1) rigetta l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna il 5-2-2015 nel procedimento R.G. n. 6263/2014;

2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio.

Così deciso in Bologna il 6-5-2016

Il Cons. est.

Dott. P. Montanari

Il Presidente

Dott. R. Aponte

